

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
(Artt. dal 2222 al 2228 del Codice Civile)

Tra il COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA (P.IVA/C.F.00145920351) con sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini n.1, nella persona della Dr.ssa Lorenza Benedetti Dirigente ad interim del "Servizio Pianificazione Programmazione e Controllo", giusto incarico protocollo generale n. 25249 del 31/01/2020

E

Il/La Sign/Signora _____ nato/a a _____ il GG/MM/AAAA, residente a _____ in Via _____ n. _____ (CF: _____)

Premesso che

- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 947 del 11/06/2021 si è proceduto ad approvare l'Avviso Pubblico per la selezione per soli titoli di Rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni anni 2021 e 2022 a cui conferire l'incarico, ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – All. 4 "Affidamento incarichi esterni";
- con atto n. 1122 del 09/07/2021 sono stati approvati i lavori della Commissione, come da Verbale redatto e sottoscritto acquisito in atti il 09/07/2021 al n°156475, ed è stata approvata una graduatoria sulla base del punteggio dei titoli di studio e degli altri titoli, secondo i criteri riportati nel bando, a cui attingere per il conferimento dell'incarico di Rilevatore tenendo conto delle esigenze organizzative dell'Ufficio Comunale di Censimento nonché delle modalità definite dall'ISTAT;

Richiamate le Direttive impartite da Istat:

- 1) Comunicazione n. 1 del 13/04/2021 Prot. n. 1163237/21 con la quale sono stati stabiliti i compensi da erogare;
- 2) Comunicazione n. 2 del 18/05/2021, protocollo n. 1971350 che fornisce specifiche indicazioni in ordine alle modalità di selezione degli operatori di censimento, ai loro requisiti professionali, alla formazione ed alla assicurazione del personale della rete di rilevazione;

Dato atto che non è stato possibile solo con personale interno sopperire alle esigenze organizzative per lo svolgimento delle operazioni censuarie e che, pertanto, si rende necessario conferire incarichi di rilevatore a soggetti esterni all'Amministrazione, ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi – All. 4 "Affidamento incarichi esterni";

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – RAPPORTO CONTRATTUALE

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di lavoro autonomo di prestazione occasionale, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea secondo le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La rilevazione censuaria consiste in due differenti Indagini Campionarie: Areale e da Lista, che si sostanzieranno nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, edifici, abitazioni, numeri civici) attraverso un'attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette, svolte con l'ausilio di questionari predisposti in versione informatizzata secondo le modalità definite dall'ISTAT.

La rilevazione prevede l'utilizzo della tecnica *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* e del relativo software, pertanto il rilevatore sarà opportunamente formato da ISTAT e munito di dispositivo mobile fornito dall'Istituto stesso.

L'attività richiesta è la seguente:

- a) partecipare agli incontri formativi in aula virtuale e svolgere tutta l'attività di autoapprendimento da fruire a distanza (FAD) con superamento del test finale con una votazione uguale o maggiore di 07/10 accessibile tramite apposita piattaforma Web;
- b) gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto dall'Istat (SGI), o dell'App per Tablet il *diario* relativo al campione di *indirizzi* per la rilevazione Areale e di *unità* di rilevazione per la rilevazione da Lista assegnati;
- c) effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine Areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati;
- d) effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- e) segnalare al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- f) svolgere ogni altro compito affidato dal Responsabile dell'UCC, dal personale di Staff e dal coordinatore.

I compiti di cui sopra potranno essere integrati da ulteriori disposizioni impartite dall'ISTAT e dall'Ufficio Comunale di Censimento di Reggio Emilia.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Rilevatore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, nell'ambito degli indirizzi predisposti dall'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e dai suoi responsabili.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Rilevatore, nell'ambito delle indicazioni impartitegli dall'UCC, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con propri mezzi ed a proprie spese, in qualsiasi zona del territorio Comunale per raggiungere le unità di rilevazione, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. Il Rilevatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Ufficio Comunale di Censimento e dovrà garantire la propria presenza presso l'UCC ogni qualvolta si rendesse necessario per assicurare la realizzazione dell'attività.

Si dà atto che ogni eventuale diversa configurazione del rapporto medesimo è assolutamente inefficace perché nulla si deve intendere la sua causa. La presente clausola rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti. Il rilevatore è vincolato al segreto d'ufficio ed al segreto statistico ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/89 (norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto Nazionale di Statistica) e successive modifiche e dovrà improntare l'attività in modo da garantire il rispetto del "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti dei dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale" (All. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e la tutela dei diritti degli interessati).

Il Rilevatore si deve attenere alle istruzioni ricevute ed in particolare, ai sensi dell'art. 10 del Codice suddetto, è tenuto a rendere nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta anche attraverso adeguata documentazione identificativa (cartellino ben visibile), a fornire informazioni ed ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, assicurando una particolare diligenza nella raccolta dei dati personali.

Egli è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

Nel corso della rilevazione è fatto divieto al rilevatore di svolgere, nei confronti delle unità da rilevare, attività diverse da quelle proprie dell'indagine e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.

Il rilevatore le cui inadempienze pregiudicano il buon andamento delle operazioni di rilevazione potrà essere sollevato dall'incarico.

Il Rilevatore dichiara sotto la sua personale responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, non sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto.

ART. 4 – PROPRIETA' E RISERVATEZZA DEI RISULTATI

I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni non potranno mai essere esternati se non in forma aggregata in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento a persone identificabili e possono essere utilizzati per scopi statistici.

Il Rilevatore non potrà in nessun caso avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti pubblici o privati o persone o divulgarlo.

ART. 5 – RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Rilevatore a persone e/o cose in corso di contratto. Il Rilevatore si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

Il Rilevatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Il Rilevatore dichiara, inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Comune e si impegna a segnalarne tempestivamente l'eventuale insorgere.

ART. 7 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico decorrerà dalla data della sottoscrizione del presente atto e terminerà il 31/12/2021.

ART. 8 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro e dell'impegno richiesto dall'ISTAT.

L'ammontare del corrispettivo lordo da corrispondere al Rilevatore incaricato è commisurato alla natura della rilevazione (Areale e da Lista) ed al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito dall'ISTAT e dall'Ufficio Comunale di Censimento.

La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso sarà remunerata solo l'attività di rilevazione regolarmente compiuta.

I compensi previsti sono i seguenti:

Compenso forfettario variabile legato all'attività di rilevazione "Areale":

- A) 11,00 euro per ogni questionario "faccia a faccia" (tecnica CAPI) compilato presso l'abitazione della famiglia;
- B) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) tramite Pc o Tablet;
- C) 1,00 euro per ciascun indirizzo verificato/inserito;
- D) 1,00 euro per ciascuna abitazione non occupata.

Il contributo per ogni questionario compilato di cui i precedenti punti **A)** e **B)** sarà inoltre incrementato di:

- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
- 4,00 euro se l'operatore o il rilevatore che effettua l'intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento del test finale ottenendo la votazione uguale o superiore a 7/10.

Si specifica che il compenso per "abitazione non occupata" di cui al precedente punto **D)** **NON** sarà corrisposto per abitazioni in edifici in costruzione o inagibili.

Compenso forfettario variabile legato all'attività di rilevazione "da Lista":

Il compenso sarà calcolato nella misura di:

- A) 14,00 euro per ogni questionario "faccia a faccia" (tecnica CAPI) compilato presso l'abitazione della famiglia;
- B) 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica;
- C) 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il CCR tramite intervista faccia a faccia mediante PC o Tablet;
- D) 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto del rilevatore.

Il contributo per ogni questionario compilato di cui ai precedenti punti **A), B), C) e D)** sarà inoltre incrementato di:

- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;
- 4,00 euro se l'operatore o il rilevatore che effettua l'intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7/10.

Compenso forfettario fisso legato alla Formazione

E' previsto un compenso forfettario fisso di euro 25,00 a condizione che il rilevatore abbia completato il corso di formazione con il superamento del test finale con votazione uguale o superiore a 7/10.

Il Rilevatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Italia, di non essere titolare di partita I.V.A. e di non essere iscritto ad alcun albo professionale per cui il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1 lettera l) del nuovo T.U.I.R. e sarà pertanto assoggettato a:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto secondo l'aliquota in vigore all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973; il Rilevatore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- al contributo previdenziale INPS – Gestione Separata, per compensi superiori ai 5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della Legge 269/2003 e dell'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 335/1995 e

successive modificazioni ed integrazioni . Il Rilevatore dovrà presentare apposite dichiarazioni circa il raggiungimento o meno della soglia di € 5.000,00.

Non sono previsti alcun rimborso spese ed alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di prestazione occasionale.

Il compenso sarà liquidato in unica soluzione ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte di ISTAT, previa verifica e validazione del lavoro svolto, e a seguito dell'emissione di regolare nota di debito da parte del rilevatore.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010, il Rilevatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Come previsto nella Circolare Istat prot. n. 23471 del 12/12/2016, l'Istat ha contratto una polizza cumulativa di assicurazione a favore dei Rilevatori incaricati di effettuare le rilevazioni. Tale assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che comportano morte o invalidità permanente subiti nell'esercizio delle funzioni relative agli incarichi sopraindicati e nei periodi effettiva attività.

ART. 10 – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello stesso se non per gravi e comprovati motivi. In tal caso sarà remunerata solo l'attività di rilevazione regolarmente compiuta.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al Rilevatore nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di risolvere il contratto in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 2, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati.

Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

ART. 11 – RECESSO

Il Comune si riserva il diritto di recedere, con provvedimento motivato, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, dal presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente e regolarmente svolto.

Il Rilevatore può recedere solamente per giusta causa previo preavviso scritto. Il Comune si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Comune stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso del Rilevatore dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Comune.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: privacy@comune.re.it, indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia avente sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, è la dr.ssa Stefania Sabattini, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

La firma in calce al presente incarico varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente e ai fini della presente procedura.

ART. 13 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico al Rilevatore le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Comune e il Rilevatore circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

ART 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Qualora gli effetti della pandemia sanitaria (Covid-19) dovessero persistere anche durante il periodo di raccolta dei dati, l'Istat potrà valutare, senza alterare l'impianto metodologico del censimento, di adottare un adeguamento della tecnica CAPI (intervista "faccia faccia" con l'ausilio di un tablet) per le rilevazioni "Areale" e "da Lista".

Redatto e sottoscritto in Reggio nell'Emilia il GG/MM/AAAA.

Il Dirigente del Servizio

Il Rilevatore incaricato
